

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1243)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PATRINI, MARTINELLI, BALDINI, MAZZOLI,**  
**AGRIMI e ZUGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, ed all'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali

ONOREVOLI SENATORI. — Il generale processo di sviluppo del sistema bancario italiano, che si è mosso, nel corso degli anni successivi al conflitto, di pari passo con lo sviluppo dell'industrializzazione e con l'incremento della produttività, ha interessato anche le Casse di risparmio ed i maggiori Monti di credito su pegno, che, considerati come categoria, hanno subito una notevole evoluzione sia per quanto riguarda le dimensioni medie di ciascuna azienda — in relazione al progressivo aumento delle disponibilità raccolte e delle correlative operazioni di impiego e di investimento — sia per quanto riguarda l'ampliamento della quantità ed il miglioramento della qualità dei servizi messi a disposizione della clientela.

Correlativamente, più gravosi sono divenuti i compiti e le connesse responsabilità degli amministratori preposti a dette aziende, i quali vengono chiamati dalle crescenti

esigenze di servizio a svolgere prestazioni sempre più complesse che richiedono un impegno ed una presenza più assidui. Ciò concerne in particolar modo coloro che ricoprono presso detti enti creditizi la carica di presidente, la quale comporta non soltanto una diretta partecipazione alle attività di competenza degli organi collegiali, ma anche lo svolgimento di una serie di funzioni tipicamente riservate al titolare di questa carica, consistenti principalmente nella rappresentanza legale dell'azienda, nella supervisione dell'attività posta in essere e nella garanzia di continuità e di unitarietà di questa attività.

È naturale che, in tali condizioni, le cariche in questione possono essere conferite solo a persone di particolare ed indiscussa qualificazione professionale, che diano garanzia di sicuro affidamento; mentre è chiaro che per ottenere da queste persone il ne-

cessario impegno nello svolgimento del loro mandato, occorre assicurare un compenso almeno sufficiente a ripianare la diminuzione dei redditi che esse di regola traggono dall'attività professionale, a scapito della quale, normalmente, se non altro dal punto di vista del tempo e dell'assiduità, il nuovo impegno in seno all'azienda viene assunto.

Non sembra pertanto più consono ai tempi il sistema che, in materia di compensi agli esponenti aziendali, si trova nel vigente testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria e nel relativo regolamento, approvati rispettivamente con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

Dispone infatti il testo unico (articolo 21):

« È vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'articolo 1 di partecipare agli utili ed è vietato agli amministratori di ricevere compensi ed indennità, salvo per chi eserciti le funzioni di direttore.

È parimenti vietato agli amministratori, ai direttori ed ai sindaci degli enti suddetti di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Istituto che amministrano o dirigono.

Potranno però eccezionalmente gli Istituti di maggiore importanza consentire una medaglia di presenza agli amministratori.

L'ammontare della medaglia di presenza per gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1 del presente testo unico, sarà determinato nei rispettivi statuti organici degli enti ».

L'articolo 17 del regolamento precisa, inoltre:

« La medaglia di presenza, consentita in via eccezionale dall'articolo 21 della legge, può essere assegnata soltanto dagli Istituti che amministrano un capitale (depositi e patrimonio) di almeno 10 milioni di lire e deve essere limitata ai giorni di servizio dei consiglieri di turno ed alle adunanze effettive del consiglio di amministrazione.

Anche ai consiglieri di amministrazione delle federazioni può essere assegnata una

medaglia di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta ».

È invero di tutta evidenza che anche a non voler tenere conto delle considerazioni di ordine generale che sono state più innanzi svolte, quel limite quantitativo riferito alla massa dei mezzi amministrati, anche se rivalutato sulla base di un più aggiornato metro monetario, risulterebbe sempre sensibilmente inferiore al complesso delle disponibilità raccolte oggi dalla più piccola tra le aziende della categoria, le dimensioni delle quali, come pure si è detto, si sono grandemente accresciute con il trascorrere degli anni e con il mutare delle condizioni ambientali.

Si rende pertanto necessaria una ristrutturazione della materia che opportunamente può comportare, in una con l'adozione di più aggiornati criteri, una serie di modifiche sussidiarie di non minore importanza, delle quali pure vivamente si avverte la necessità.

L'allegato disegno di legge intende venire incontro alle indicate esigenze, sulla base dei seguenti principi.

Agli amministratori di Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria potrà essere assegnata una medaglia di presenza per ciascuna adunanza di consiglio o di altro organo collegiale statutario cui abbiano effettivamente partecipato.

Oltre a ciò, quelli tra i consiglieri cui vengano richieste prestazioni particolari, in connessione con le esigenze di servizio, potranno usufruire di un'altra medaglia per ciascun giorno in cui la loro opera si renda effettivamente necessaria.

Al presidente, poi, cui si applica il normale trattamento di membro del consiglio, potrà, in più, essere attribuita, per i compiti particolari che fanno normalmente carico alla presidenza, una indennità di rappresentanza, da corrispondersi con periodicità mensile. Sia la misura dell'indennità sia quella delle medaglie di presenza dovranno essere contenute nei limiti massimi che l'Organo di vigilanza provvederà a fissare, avendo presenti le dimensioni e l'importanza di ciascun ente. Essa inoltre, in ogni caso di assenza o impedimento del presidente e di sua sostitu-

zione da parte del vice presidente cui spetta sostituire il presidente a termini di statuto, verrà attribuita a quest'ultimo in ragione di tanti trentesimi quanti sono i giorni in cui la sostituzione si sia verificata, fermo restando che anche al vice presidente, come consigliere, spettano i normali emolumenti riconosciuti a tutti gli altri membri del consiglio.

Resta sostanzialmente immutata la posizione dei sindaci, ai quali la legge vigente non estende il divieto di ricevere compensi e indennità comminato agli amministratori. Si ritiene peraltro opportuno, sia per evitare incertezze interpretative sempre possibili, sia per ragioni di simmetria con l'analoga norma concernente i Monti di seconda categoria, stabilire esplicitamente che ai sindaci può essere corrisposto un compenso forfettario, la cui determinazione massima è lasciata essa pure all'Organo di vigilanza.

In tal modo si darebbe una esplicita previsione legislativa alle norme di cui all'articolo 18, lettera e), ed all'articolo 27 dello statuto tipo per le Casse di risparmio approvato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 23 giugno 1966, che già prevedono la possibilità di corrispondere retribuzioni ai sindaci dei predetti enti nei limiti massimi di importo stabiliti dall'Organo di vigilanza.

Nulla è innovato, invece, circa l'altro divieto che riguarda sindaci e amministratori di partecipare agli utili.

Scompare infine nel settore delle Casse di risparmio la previsione — che, oltre a non trovare riscontro nella realtà, si presenta obiettivamente anacronistica — dell'amministratore che eserciti contemporaneamente, le funzioni di direttore; nel quadro della nuova disciplina essa appare, pertanto, superflua, in quanto il direttore è un dipendente dell'ente ed il suo rapporto di lavoro è regolato dai contratti ed accordi economici nazionali.

Va infine regolamentato il rimborso delle spese — in alcuni casi rilevanti — cui si sottopongono amministratori e sindaci degli enti in questione, quando normalmente risiedono in località diverse da quella ove si trova la sede aziendale o quando, comunque, debbano recarsi fuori residenza per ragioni

del loro ufficio. A fissare l'entità del rimborso dovranno provvedere gli organi aziendali cui spettano in base allo statuto quelle decisioni, scegliendo tra la soluzione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e quella della diaria fissa onnicomprensiva.

Assoggettata tutta la materia alla delineata nuova disciplina, non ha più ragion d'essere la norma contenuta nell'articolo 18, numero 4, lettera b), del regolamento n. 225 del 1931, secondo la quale l'ammontare delle medaglie di presenza deve essere fissato in una apposita norma statutaria.

L'intervento nella determinazione della misura massima degli emolumenti in questione da parte dell'Organo di vigilanza, che per la sua posizione istituzionale è in grado di valutare la situazione delle aziende della categoria, ed anche di tenere nella dovuta considerazione il contesto generale nel quale esse sono inserite, andrà ovviamente riferito a criteri precisi ed obiettivamente determinati, i quali però, proprio in quanto suscettibili agevolmente di variazioni, potranno consentire di individuare con precisione, e soprattutto con la massima possibile aderenza alla realtà, quale sia il maggior compenso compatibile con una generale esigenza di equità e con le condizioni economiche e patrimoniali di ogni ente.

Tale sistema trova del resto precedente nella norma dell'articolo 18 del vigente statuto tipo delle aziende qui considerate, in base alla quale vanno osservate, in materia di medaglie di presenza, le prescrizioni dell'Organo di vigilanza.

L'applicazione agli amministratori delle federazioni della medesima normativa concernente gli esponenti delle Casse di risparmio, rappresenta l'assorbimento nel testo unico di una disposizione già contenuta nell'articolo 17 del regolamento, ma va limitata alla sola erogazione delle medaglie di presenza ed al rimborso spese, non apparendo giustificata l'attribuzione ai presidenti delle federazioni della precitata indennità di rappresentanza, in quanto l'attività di questi ultimi in seno alle federazioni non si differenzia da quella degli altri consiglieri. Detto articolo 17 viene abrogato, insieme con quella parte del successivo articolo 18 che stabiliva che l'ammontare delle medaglie di presen-

za deve essere indicato negli statuti dei singoli enti.

Le proposte modificazioni postulano anche una riforma della vigente normativa in materia di obbligazioni di amministratori e sindaci di Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria nei confronti degli enti che rispettivamente amministrano, al fine di eliminare l'anacronistica sperequazione di trattamento che tale normativa riserva agli amministratori e sindaci di altre aziende di credito.

A ben vedere, la normativa anzidetta riguarda anche direttori in quanto amministratori. Detta situazione (direttore-amministratore), come più sopra accennato, non trova più riferimento nella realtà attuale e quindi è pleonastica. Peraltro la possibilità di assumere obbligazioni da parte del direttore nei confronti dell'ente da cui dipende è regolata dall'articolo 32 del ricordato statuto tipo nell'ambito delle disposizioni relative al personale dipendente.

La normativa richiamata — in particolare quella di cui al primo comma dell'articolo 21 del testo unico del 1929 con la quale si esclude la possibilità per gli esponenti aziendali di cui trattasi di contrarre obbligazioni anche « indirette » con i rispettivi Istituti — discende dalla legislazione del 1888 (chiaramente ispirata a quella tedesca) quando la funzione di amministratore, sindaco ed anche direttore di Cassa di risparmio era, in un certo senso, un *minus publicum*, per cui appariva in contrasto con tale logica l'eventualità che detti amministratori e sindaci, nonostante l'assoluta gratuità ed onorificità della carica, potessero ritrarre dei benefici anche indiretti dalla carica stessa attraverso l'assunzione di obbligazioni.

Il divieto dell'articolo 21, se giustificabile sino alla fine dello scorso secolo, al momento dell'emanazione del testo unico del 1929, già appariva inadeguato alla situazione reale, mentre oggi si pone in termini assolutamente anacronistici ed ingiustificabili in quanto le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, almeno sotto l'aspetto operativo, sono delle vere e proprie aziende di credito ordinario, con problemi amministrativi e di gestione del tutto uguali a quelli delle « banche ».

Ciò, nella pratica quotidiana, crea situazioni abnormi: tale è quella, ad esempio, che scaturisce dalla necessità di osservare il divieto predetto e la previsione statutaria secondo cui i componenti i consigli di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, per cui dette persone, che sovente sono quelle che maggiormente si evidenziano per doti morali e posizione economica, una volta divenute amministratori, non possono divenire (o devono cessare dall'esserlo) clienti della Cassa di risparmio e sono costrette ad indirizzare il loro lavoro bancario verso aziende di credito in concorrenza con quelle che amministrano.

Analoghe situazioni si verificano anche quando dette persone « particolarmente rappresentative » vengono a trovarsi in posizione di preminenza in enti morali, istituzioni sociali ed economiche interessanti le comunità locali, eccetera, per cui tali enti ed istituzioni non potrebbero essere acquisiti fra la clientela in quanto si può incorrere in situazioni di obbligazioni indirette ogni qualvolta l'amministratore o il sindaco viene a trovarsi, nei confronti della Cassa di risparmio che amministra o controlla, in una situazione debitoria per interposta persona (l'ente morale) da cui possono emergere posizioni di conflitto di interessi o di interessi personali anche se virtuali.

In relazione a ciò, e non essendovi ragioni che militano a favore del mantenimento dell'attuale discriminazione in materia di assunzione di obbligazioni fra gli amministratori delle Casse di risparmio e Monti di credito, si propone di modificare l'articolo 21 del testo unico n. 967 del 1929 eliminando anche la previsione dell'attuale secondo comma che dispone il divieto in questione di assumere obbligazioni.

In tal modo la materia rimane uniformemente regolata per gli amministratori delle Casse di risparmio e delle banche dall'articolo 38 della legge bancaria, del quale, peraltro, occorre modificare l'ultimo comma non essendo più necessario il richiamo al più restrittivo regime vigente per le Casse di risparmio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — È vietato agli amministratori ed ai sindaci degli enti indicati all'articolo 1 di partecipare agli utili dell'istituto che amministrano o controllano.

Agli amministratori può essere assegnata una medaglia di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali previsti dallo statuto.

Ove uno o più amministratori siano chiamati ad espletare compiti e mansioni particolari, in connessione con precise esigenze di servizio, a questi potrà essere riconosciuta una medaglia per ciascuna giornata in cui siano ad essi richieste effettive prestazioni.

Al presidente può essere inoltre assegnata una indennità mensile di rappresentanza che, in caso di assenza o impedimento, va corrisposta a chi lo sostituisce a norma di statuto, in ragione di tanti trentesimi quanti sono i giorni in cui si è verificata la sostituzione.

Ai membri del collegio sindacale può essere assegnato, per l'intero periodo di carica, un compenso pagabile in annualità.

Agli amministratori e ai sindaci che per lo svolgimento delle funzioni si rechino fuori della loro residenza, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute, oppure una diaria di trasferta.

L'importo delle medaglie di presenza agli amministratori, dell'indennità di rappresentanza ai presidenti, nonché del compenso spettante ai sindaci, è stabilito secondo le modalità previste negli statuti degli enti di cui all'articolo 1 in misura non superiore a

quella massima determinata dall'organo di vigilanza.

Agli amministratori delle federazioni è applicabile il trattamento spettante agli amministratori degli enti di cui all'articolo 1, limitatamente a quanto dispongono i commi secondo e sesto del presente articolo ».

#### Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

« Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli amministratori dei Monti di credito su pegno di seconda categoria e delle Casse rurali e artigiane ».

#### Art. 3.

È abrogato l'articolo 17 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

È pure abrogata la norma di cui all'articolo 18, punto 4), lettera b), del suindicato regolamento.